Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 324

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 novembre 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L.	60.000
Semestrale	» » »	»	32.000
Trimestrale	» » »	»	17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L.	46.500
Semestrale	» » »	»	24.500
Trimestrale	» » »	»	12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Si comunica che l'Ufficio Inserzioni è stato trasferito da via XX Settembre (Ministero del Tesoro) alla Sede centrale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in Roma, piazza Verdi n. 10, telefono n. 8508, ove dovranno essere inviati o consegnati gli avvisi da pubblicare sulla Parte II della « Gazzetta Ufficiale » o sul « Foglio degli annunzi legali » della provincia di Roma.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 novembre 1979, n. **594.**
Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le regioni a statuto ordinario possono aumentare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le tasse sulle concessioni regionali relative alle competenze trasferite alle regioni stesse con i decreti del Presidente della Repubblica numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 14 gennaio 1972 e numeri 7, 8, 9, 10 e 11 del 15 gennaio 1972, in misura non superiore al triplo dell'ammontare in vigore al 1° aprile 1972.

All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1979

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

LEGGE 23 novembre 1979, n. **595.**
Pagamento provvisorio del canone nell'affitto dei fondi rustici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1978, n. 176, è sostituito dal seguente:

« Per le annate agrarie 1977-78, 1978-79 e comunque non oltre la data dell'entrata in vigore della legge di riforma dei contratti agrari, alle varie scadenze previste nel contratto di affitto di fondi rustici o dalle consuetudini, vengono corrisposte, a titolo di acconto, somme sulla base delle tabelle stabilite ai sensi della legge 10 dicembre 1973, n. 814. Tali somme saranno soggette ad eventuale conguaglio secondo quanto sarà stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1977 ».

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1979

PERTINI

COSSIGA — MARCORA — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1979.
Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Trentino ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il proprio decreto 4 agosto 1971, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini « Trentino » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata in data 2 maggio 1977 dal comitato vitivinicolo provinciale di Trento, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 9 del disciplinare di produzione dei vini di cui sopra;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 dell'8 novembre 1978;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche dei vini in discorso ed alle situazioni tradizionali di accogliere la domanda sopra citata;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

L'art. 9 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Trentino », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, è sostituito per intero con il seguente testo:

Art. 9. — I vini « Trentino » Cabernet, Merlot, Pinot Nero, Lagrein e Marzemino provenienti da uve che assicurino una gradazione alcoolometrica complessiva minima naturale di 0,5 gradi superiore a quella prevista dal precedente art. 5 e siano immessi al consumo con una gradazione alcoolica minima complessiva di 0,5 gradi superiore a quella prevista dal precedente art. 6, qualora abbiano subìto un invecchiamento di almeno due anni possono fregiarsi della menzione « riserva ».

Il Trentino Vino Santo, non potrà essere immesso al consumo se non dopo aver superato un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno tre anni.

Il periodo di invecchiamento per i vini di cui sopra decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1979

PERTINI

MARCORA — NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1979
Registro n. 12 *Agricoltura, foglio n.* 252

(10246)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1979.

Determinazione di enti di assistenza e pronto soccorso aventi titolo alla agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 3), della tabella B annessa alla legge 13 marzo 1923, n. 23.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 3), annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme di applicazione dell'agevolazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1979, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 3), della tabella *B*, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

435) « Croce azzurra S. Francesco » assistenza pubblica S.r.l., con sede in San Vito dei Normanni (Brindisi);

436) Pubblica assistenza « Croce verde », con sede in Pozzo Maggiore (Sassari);

437) Società casse mutue riunite di Boccheggiano, con sede in Boccheggiano, frazione del comune di Montieri (Grosseto);

438) Società « Pubblica assistenza e soccorso - Croce blu - Sassari », con sede in Sassari;

439) Pubblica assistenza « Molassana », con sede in Genova;

440) Associazione volontaria di Soccorso « Croce bianca », con sede in Numana (Ancona);

441) Venerabile confraternita di misericordia di Vicopisano, con sede in Vicopisano (Livorno);

442) Associazione « Croce gialla città di Salerno », con sede in Salerno;

443) Associazione pubblica assistenza « Croce bianca di Beverino », con sede in Beverino (La Spezia);

444) Associazione volontaria di pubblica assistenza « Avis » di Fivizzano, con sede in Fivizzano (Massa Carrara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(10224)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1979.

Sostituzione di un componente del comitato per la gestione del fondo di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il decreto interministeriale 15 aprile 1976, con il quale è stato costituito il comitato per l'amministrazione del fondo centrale di garanzia previsto dallo art. 7 della predetta legge;

Considerato che con tale decreto il dott. Fernando Cantile, direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, è stato nominato membro del suddetto comitato in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del dott. Fernando Cantile, collocato a riposo in data 1° marzo 1979;

Decreta:

Il dott. Giovanni Nasi, direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, è nominato componente del comitato per la gestione del fondo di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1979
Registro n. 9 *Industria, foglio n.* 304

(10127)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1979.

Nomina del commissario liquidatore del Fondo assistenza sanitaria dirigenti della Telettra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della citata legge, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa alla istituzione del servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 sopra citato, di dover provvedere in particolare nei confronti del Fondo assistenza sanitaria dirigenti della Telettra, con sede in Vimercate (Milano), via Trento, 30;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Sergio Cantarelli, commissario straordinario del Fondo assistenza sanitaria dirigenti Telettra, è nominato commissario liquidatore dell'ente stesso.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349, e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successiva comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 9 novembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(10176)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1979.

Modificazione allo statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, relativo all'istituzione di un comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298, relativa allo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale dell'Italia meridionale ed insulare;

Vista la legge 10 dicembre 1969, n. 970, concernente il conferimento agli istituti speciali meridionali delle somme assegnate ai fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale - ISVEIMER, ente di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con proprio decreto in data 4 agosto 1953, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 9 agosto 1979 dall'assemblea degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

E' approvata la modifica al comma primo dell'art. 3 dello statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale - ISVEIMER, ente di diritto pubblico con sede in Napoli, il quale assume la seguente formulazione:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 56.700.000.000 ed è costituito da quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 1.000.000 ciascuna, così suddivise:

a) Tesoro dello Stato . . . . L. 4.000.000.000
b) Cassa per il Mezzogiorno . . » 22.300.000.000
c) Banco di Napoli . . . . . » 22.300.000.000
d) casse di risparmio . . . . » 6.405.000.000
e) banche popolari ed altre aziende di credito . . . . » 1.695.000.000 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(10125)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Realtaur, in Foggia, stabilimento in Manfredonia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 febbraio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Realtur, con sede legale in Foggia e stabilimento a Manfredonia;

Visti i decreti ministeriali 11 marzo 1978, 2 giugno 1978, 8 settembre 1978 e 23 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 settembre 1977 al 4 marzo 1979;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Realtur, con sede legale in Foggia e stabilimento a Manfredonia, è prolungata fino al 2 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10213)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1979.

Utilizzazione dei termini « giovane » e « novello » per i vini da tavola.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 355/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti d'uva ed in particolare l'art. 2, lettera *h*);

Visto il regolamento (CEE) n. 1608/76 della commissione del 4 giugno 1976 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti d'uva;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977, e successive integrazioni, contenente norme sulla presentazione e designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare i termini « vino novello » e « vino giovane » nel senso di riservare il loro uso ai vini da tavola con indicazione geografica ed ai vini da tavola tipici riportanti anche l'indicazione dell'annata;

Decreta:

Art. 1.

I termini « vino novello » e « vino giovane » possono essere utilizzati nell'etichettatura e nella presentazione soltanto per i vini da tavola con indicazione geografica e i vini da tavola tipici purchè essi riportino l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 2.

I vini di cui al precedente articolo, per usufruire delle indicazioni « vino novello » e « vino giovane » devono essere imbottigliati entro il 31 dicembre dell'annata relativa alla vendemmia da cui derivano le uve utilizzate per la loro produzione.

Art. 3.

Le indicazioni « vino novello » e « vino giovane » devono altresì essere riportate su tutti gli altri documenti ufficiali e nei registri tenuti dalle ditte che producono o commercializzano « vini da tavola con indicazione geografica » o « vini da tavola tipici » che utilizzano le dette indicazioni.

Roma, addì 10 novembre 1979

Il Ministro: MARCORA

(10249)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1979.

Autorizzazione all'esattoria di Frosinone al quietanzamento automatico dei versamenti diretti e all'adozione di uno schedario su supporti magnetici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro delle finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici per la riscossione sia mediante versamenti diretti sia mediante ruolo;

Vista l'istanza con la quale il Banco di Santo Spirito S.p.a., quale titolare dell'esattoria comunale di Frosinone, ha chiesto l'autorizzazione all'adozione di un sistema di scritturazione meccanizzato per il rilascio delle quietanze dei versamenti diretti, nonché ad adottare, in sostituzione dello schedario cartaceo, uno schedario su supporti magnetici;

Preso atto del parere favorevole alla emanazione del provvedimento espresso dai competenti organi periferici e ritenuto che, per la menzionata esattoria comunale di Frosinone, ricorrono le condizioni per la deroga prevista dal citato art. 29;

Decreta:

Articolo unico

Il Banco di Santo Spirito, quale titolare dell'esattoria comunale di Frosinone, è autorizzato, per la riscossione dei versamenti diretti, a rilasciare le quietanze col sistema automatico, mediante l'utilizzazione del bollettario mod. 13, modul. F. Imposte 513.

L'autorizzazione decorre dal 1° gennaio 1980, ovvero dal giorno successivo alla data del verbale di consegna dei bollettari di cui è previsto l'uso, qualora tale consegna avvenga in data posteriore al 1° gennaio 1980.

L'Istituto anzidetto è, altresì, autorizzato alla sostituzione dello schedario cartaceo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, con uno schedario su supporti magnetici, con l'obbligo di riprodurre su carta le schede dei contribuenti ad ogni richiesta dell'amministrazione finanziaria, indipendentemente dalla prevista trasmissione annuale all'ufficio delle imposte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1979

Il Ministro: Reviglio

(10223)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1979.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SILTI - Società italiana lavorazioni tintoria industriale, in Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. SILTI - Società italiana lavorazioni tintoria industriale di Bari;

Visti i decreti ministeriali 10 maggio 1978, 6 luglio 1978, 19 settembre 1978, 10 novembre 1978, 8 febbraio 1979, 12 aprile 1979 e 13 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 settembre 1977 al 16 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SILTI - Società italiana lavorazioni tintoria industriale di Bari, è prolungata al 16 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1979

Il Ministro: Scotti

(10211)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1979.

Nuovi premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, con il quale è stato modificato l'art. 9 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, *concernente disposizioni sull'assicurazione obbligatoria* contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che prevede la determinazione di premi speciali unitari per lavorazioni speciali, da approvare con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su delibera dell'INAIL;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella seduta del 21 settembre 1979, concernente l'adozione di nuovi premi speciali unitari per l'assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1975;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione dell'anzidetta delibera;

Decreta:

E' approvata la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella seduta del 21 settembre 1979, concernente nuovi premi speciali unitari per l'assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, nel testo annesso al presente decreto.

Roma, addì 12 novembre 1979

Il Ministro: Scotti

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Estratto dal verbale della seduta del consiglio di amministrazione del 21 settembre 1979

(*Omissis*).

ADOZIONE DI NUOVI PREMI SPECIALI UNITARI PER L'ASSICURAZIONE DELLE PERSONE ADDETTE AI LAVORI DI FRANGITURA E SPREMITURA DELLE OLIVE.

(*Omissis*).

Il consiglio di amministrazione

Udita la relazione del direttore generale in ordine all'assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive;

Visto il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ed in particolare gli articoli 39, secondo comma, e 40;

Vista la propria deliberazione in data 3 dicembre 1974, approvata con decreto ministeriale 16 gennaio 1975, con la quale, a decorrere dalla campagna olearia 1974-75, per l'assicurazione delle persone avanti citate sono state stabilite, per ogni frantoio considerato come unità tecnico-operativa, prescindendo dal numero delle macine e delle presse che lo compongono e dal numero delle persone assicurate, nuove misure di premio speciale unitario, differenziate a secondo che i lavori durino l'intera campagna od abbiano una «breve durata» non superiore a quindici giorni di calendario; •

Ritenuta la necessità di confermare, per l'assicurazione in esame, il sistema dei premi speciali unitari di cui all'art. 42 del citato testo unico;

Tenuto conto dell'opportunità, condivisa dall'associazione imprenditoriale interessata, di articolare la misura di premio in parola in modo più rispondente all'esposizione al rischio degli assicurati differenziandola in relazione alle caratteristiche del macchinario installato ed ai differenti processi di lavorazione;

Tenuto conto altresì della opportunità, aderendo alla richiesta della categoria, di ampliare l'attuale «breve durata», risultata troppo esigua in relazione alle esigenze tecniche e stagionali della lavorazione;

Esaminati i dati di gestione relativi alle campagne olearie 1973-74, 1974-75 e 1975-76;

Considerato che le nuove misure dei premi consentono la copertura degli oneri di gestione relativi al particolare settore assicurativo;

Visto il parere espresso dal comitato tecnico dell'industria nella seduta del 17 settembre 1979;

Sentito il parere favorevole del direttore generale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Delibera

che, a decorrere dalla campagna olearia 1979-80, le misure di premio speciale unitario per l'assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, soggette all'obbligo assicurativo ai sensi del titolo I del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, siano determinate come segue, per ogni frantoio considerato come unità tecnico-operativa:

A) *Frantoi con una vasca da macina e non più di due presse o superpresse di qualsiasi tipo*:

L. 55.200 per i lavori di durata non superiore a trenta giorni di calendario;

L. 82.000 per l'intera campagna olearia.

B) *Frantoi con una vasca da macina e più di due presse o superpresse e fino ad otto presse o superpresse di qualsiasi tipo*:

L. 110.400 per lavori di durata non superiore a trenta giorni di calendario;

L. 164.000 per l'intera campagna olearia.

C) *Frantoi con una vasca da macina e più di otto presse o superpresse, o con due o più vasche da macina e più presse o superpresse, o con frangitore continuo o gruppo frangigranulatore e separatore continuo*:

L. 165.600 per lavori di durata non superiore a trenta giorni di calendario;

L. 246.000 per l'intera campagna oleriaria.

Tali premi sono commisurati al limite di retribuzione giornaliera di L. 8.000 con riferimento al decreto ministeriale 16 marzo 1979 e vanno rapportati proporzionalmente alla retribuzione effettiva percepita dal lavoratore meglio retribuito (capo frantoiano). Qualora manchi una retribuzione effettiva va fatto ricorso, a norma dell'art. 30, quarto comma, del citato testo unico, alla retribuzione dei prestatori d'opera della stessa qualifica o professione e della stessa località.

Per i rapporti assicurativi di nuova istituzione, all'atto della presentazione della denuncia di esercizio, il datore di lavoro è tenuto a fornire all'INAIL idonea documentazione rilasciata dalla Azienda di Stato per gli interventi del mercato agricolo (A.I.M.A.) indicante le caratteristiche e la potenzialità dell'impianto. Ogni successiva variazione deve essere notificata all'INAIL a norma e per gli effetti di cui agli articoli 12 e 50 del citato testo unico.

Per i rapporti assicurativi già in atto, ai fini della determinazione del premio da corrispondere per la campagna olearia 1979-80, i datori di lavoro sono tenuti a presentare all'INAIL, prima dell'inizio della campagna olearia, oppure entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di approvazione della presente delibera ove detta pubblicazione avvenga dopo l'inizio della citata campagna, la documentazione di cui al comma precedente.

Al datore di lavoro che non adempia a quanto previsto nei due commi precedenti il premio verrà applicato nella misura prevista per il frantoio di tipo C, salvo conguaglio ove entro trenta giorni dalla fine della campagna olearia l'interessato presenti la documentazione innanzi citata e dalla stessa risulti che il frantoio rientra in un tipo diverso.

Prima dell'inizio di ogni campagna olearia i datori di lavoro devono indicare all'INAIL la durata presunta di lavorazione, pena la corresponsione del premio nella misura stabilita per l'intera campagna senza possibilità di successiva revisione.

Per la campagna olearia 1979-80, ove la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di approvazione della presente deliberazione avvenga dopo l'inizio della campagna olearia stessa, i datori di lavoro devono adempiere a quanto previsto nel comma precedente entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto in parola.

Entro trenta giorni dalla fine della campagna olearia il datore di lavoro che abbia preventivamente indicato una durata di lavorazione non superiore a trenta giorni di calendario è tenuto a presentare all'INAIL idonea documentazione rilasciata dall'A.I.M.A. che confermi tale durata, pena la determinazione del premio nella misura stabilita per l'intera campagna.

La presente deliberazione sarà inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'emanazione del relativo decreto ai sensi dell'art. 42 del testo unico 1965, n. 1124.

(*Omissis*).

Il presidente: ORLANDI

Il segretario: ALKER

(10219)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1979.

Autorizzazione alla società «Italaudit S.p.a. - Società italiana di revisione e certificazione», in Milano, all'esercizio di attività di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società «Italaudit S.p.a. - Società italiana di revisione e certificazione», con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Italaudit S.p.a. - Società italiana di revisione e certificazione », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(10032)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.

Aggiornamento dei costi di costruzione per l'edilizia abitativa nella Valle del Belice, in dipendenza del terremoto del gennaio 1968.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 4 della legge 26 aprile 1976, n. 178, recante norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1978;

Visti gli articoli 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater*, della legge 4 agosto 1978, n. 464, recante ulteriori norme in dipendenza del terremoto predetto;

Visto l'art. 8 della legge 1° novembre 1965, n. 1179, concernente norme per la incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1975, n. 9816, riguardante la determinazione, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della citata legge n. 1179, dei costi massimi per metro quadrato;

Ritenuta l'opportunità di provvedere, per quanto attiene esclusivamente all'edilizia abitativa per le zone terremotate della Valle del Belice, all'aggiornamento dei costi di costruzione degli alloggi stessi, così come determinati con il succitato decreto ministeriale n. 9816, a far tempo dal 18 agosto 1977;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo massimo per metro quadrato, di cui allo art. 8, terzo comma, del decreto ministeriale 13 ottobre 1975, n. 9816, esclusivamente per le costruzioni di edilizia abitativa nelle zone terremotate della Valle del Belice, le quali siano ancora in corso alla data del presente decreto, viene, a decorrere dal 18 agosto 1977 sino al 31 dicembre 1978, aumentato del 15%.

Art. 2.

Detto incremento del 15% del costo di costruzione, sempre per l'edilizia abitativa del Belice, a decorrere dal 1° gennaio 1979 viene aumentato di un ulteriore 15%.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

(10247)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1979.

Variante al piano di edilizia penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto il decreto interministeriale 4 novembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 10 dicembre 1977;

Visto il decreto interministeriale in data 11 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 21 marzo 1978;

Visto il decreto interministeriale in data 16 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 30 maggio 1978;

Visto il decreto interministeriale in data 22 giugno 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 7 luglio 1978;

Visto il decreto interministeriale in data 5 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 22 marzo 1979;

Visto il decreto interministeriale in data 13 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 giugno 1979;

Visto il decreto interministeriale 27 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 4 agosto 1979;

Premesso che per la nuova custodia preventiva per minori di Milano questa amministrazione provvederà alla ristrutturazione ed ampliamento dell'attuale sezione di custodia preventiva « Cesare Beccaria », per cui la nuova costruzione della custodia preventiva viene stralciata dall'attuale programma di edilizia penitenziaria, con un recupero di una somma di lire 7.100 milioni;

Premesso che si rende necessario ed urgente provvedere al completamento delle opere concernenti gli istituti penitenziari di Ivrea, Vercelli, Ascoli Piceno, Melfi, Carinola, Avellino e Salerno;

Premesso che per il completamento di detti istituti occorre una spesa di L. 18.020 milioni;

Considerato che detta somma può essere reperita attraverso uno stralcio di fondi già destinati per la realizzazione dei seguenti istituti nella misura e per l'anno finanziario a fianco di ciascuno di essi indicato, con riserva di successivo reintegro:

Ancona C.P.M.: per l'anno 1978, legge n. 404, a detrarre lire 1.000 milioni;

Sulmona C.C.: per l'anno 1976, legge n. 1133, a detrarre lire 1.300 milioni; per l'anno 1980, legge n. 404, a detrarre lire 800 milioni;

Palermo C.C.F.: per l'anno 1979, legge n. 404, a detrarre lire 800 milioni;

Verona C.C.: per l'anno 1979, legge n. 404, a detrarre lire 1.500 milioni;

Padova C.C.: per l'anno 1976, legge n. 1133, a detrarre lire 1.000 milioni; per l'anno 1979, legge n. 404, a detrarre lire 2.000 milioni;

Vasto C.C.: per l'anno 1976, legge n. 1133, a detrarre lire 370 milioni; per l'anno 1980, legge n. 404, a detrarre lire 800 milioni;

Rossano C.C.: per l'anno 1980, legge n. 404, a detrarre lire 800 milioni;

Perugia U.G.M.: per l'anno 1980, legge n. 404, a detrarre lire 500 milioni;

Biella C.C.: per l'anno 1979, legge n. 404, a detrarre lire 500 milioni; per l'anno 1980, legge n. 404, a detrarre lire 1.000 milioni;

Considerato che per gli interventi urgenti che si ren dessero necessari nel corso dell'attuazione delle opere, sono disponibili lire 50 milioni per l'anno 1979 e lire 2.000 milioni per l'anno 1980;

Considerato che la somma complessiva recuperata fino all'anno 1980 di L. 18.020 è pari a quella necessaria per il completamento degli istituti innanzi elencati;

Ritenuto, pertanto, la necessità di provvedere a quanto precede;

Decreta:

La soppressione dal programma di edilizia penitenziaria della costruzione della nuova custodia preventiva di Milano.

L'integrazione dei fondi fino all'anno 1980 di cui alle premesse a favore dei seguenti istituti:

Ivrea C.C.	per l'anno 1979	L. 1.000.000.000
Ivrea C.C.	per l'anno 1980	» 1.500.000.000
Ascoli Piceno C.C.	per l'anno 1979	» 2.800.000.000
Melfi C.C.	per l'anno 1980	» 920.000.000
Vercelli C.C.	per l'anno 1979	» 1.500.000.000
Vercelli C.C.	per l'anno 1980	» 2.000.000.000
Carinola C.P.	per l'anno 1979	» 1.720.000.000
Carinola C.P.	per l'anno 1980	» 1.080.000.000
Avellino C.P.	per l'anno 1979	» 3.500.000.000
Salerno C.C.	per l'anno 1980	» 2.000.000.000
		L. 18.020.000.000

Con la residua somma di lire 3.500 milioni recuperata negli anni 1981 e 1982 con la soppressione degli U.G.M. di Milano vengono reintegrati, negli anni a fianco indicati, gli stanziamenti delle seguenti opere:

Biella anno 1981	L. 1.500.000.000
Palermo anno 1982	» 800.000.000
Vasto anno 1982	» 800.000.000
Rossano anno 1982	» 400.000.000

Pertanto per la esecuzione del presente decreto la disponibilità dei fondi a disposizione degli interventi urgenti che si rendessero necessari nel corso di attuazione delle opere è rappresentata per l'anno 1980 da lire 290 milioni, per l'anno 1981 da lire 5.050 milioni e per l'anno 1982 da lire 2.842 milioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1979

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(10293)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'eliporto « Chelotti » di Viterbo

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Viterbo della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'eliporto « Chelotti » di Viterbo con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro della difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale del 20 dicembre 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24 del 25 gennaio 1975.

(10130)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Porto Ceresio

Con decreto 19 settembre 1979, n. 1465, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno demaniale del lago di Lugano in comune di Porto Ceresio (Varese) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5, mappale 1051, della superficie di mq 350 ed indicato nello stralcio planimetrico rilasciato il 28 novembre 1978 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese; stralcio planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(10255)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Sulzano

Con decreto 19 settembre 1979, n. 1466, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno demaniale del lago d'Iseo in comune di Sulzano (Brescia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 15, mappale 1559, della superficie di mq 80 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 15 novembre 1978 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Brescia; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(10256)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Calolziocorte

Con decreto 19 settembre 1979, n. 1467, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno e del fabbricato su di esso insistente in comune di Calolziocorte segnato nel catasto del comune censuario di Corte (Bergamo) al foglio n. 86, mappale 628, della superficie di mq 7580 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 2 settembre 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(10257)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 229

Corso dei cambi del 23 novembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	822,80	822,80	822,80	822,80	822,75	—	822,90	822,80	822,80	822,80
Dollaro canadese	699,60	699,60	699,50	699,60	699,50	—	699,40	699,60	699,60	699,60
Marco germanico . . .	466,95	466,95	467,10	466,95	466,75	—	467,05	466,95	466,95	466,95
Fiorino olandese . .	418,40	418,40	418,60	418,40	418,40	—	418,40	418,40	418,40	418,40
Franco belga .	28,787	28,787	28,80	28,787	28,78	—	28,80	28,787	28,787	28,80
Franco francese . .	198,98	198,98	198,80	198,98	198,95	—	198,99	198,98	198,98	198,98
Lira sterlina	1778,80	1778,80	1779,70	1778,80	1777,55	—	1777,50	1778,80	1778,80	1778,80
Lira irlandese . .	1728 —	1728 —	1726 —	1728 —	1724,50	—	1725 —	1728 —	1728 —	—
Corona danese . .	158,24	158,24	158,20	158,24	158,15	—	158,32	158,24	158,24	158,25
Corona norvegese . .	163,94	163,94	163,90	163,94	163,85	—	164 —	163,94	163,94	163,95
Corona svedese . . .	195,40	195,40	195,30	195,40	195,30	—	195,38	195,40	195,40	195,40
Franco svizzero . .	497,60	497,60	497,80	497,60	497,60	—	497,70	497,60	497,60	497,60
Scellino austriaco . .	64,84	64,84	64,88	64,84	64,85	—	64,86	64,84	64,84	64,85
Escudo portoghese . .	16,40	16,40	16,45	16,40	16,42	—	16,42	16,40	16,40	16,40
Peseta spagnola	12,413	12,413	12,4150	12,413	12,40	—	12,421	12,413	12,413	12,42
Yen giapponese	3,30	3,30	3,3050	3,30	3,297	—	3,30	3,30	3,30	3,30

Media dei titoli del 23 novembre 1979

Titolo	
Rendita 5 % 1935	70,325
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	89,050
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	84,625
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	81,625
» 6 % » » 1970-85 . . .	80,950
» 6 % » » 1971-86 . . .	77,825
» 6 % » » 1972-87 . . .	76,050
» 9 % » » 1975-90 . . .	81,825
» 9 % » » 1976-91 . . .	83,100
» 10 % » » 1977-92 . . .	88,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . .	81,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80. .	100 —
» » » » 1- 3-1978/80. .	99,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80. .	99,950
» » » » 1- 8-1978/80. .	99,950
» » » » 1-10-1978/80.	99,950
» » » » 1- 3-1979/81.	99,850
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980	99,300
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,375
» » » 10 % 1- 1-1981	97,100
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,150
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,850
» » » 12 % 1- 4-1982	97,725
» » » 12 % 1-10-1983	96,450
» » » 12 % 1- 1-1984	96,500
» » » 12 % 1- 4-1984	96,600
» » » 12 % 1-10-1987	95,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 novembre 1979

Valuta	
Dollaro USA	822,85
Dollaro canadese	699,50
Marco germanico	467 —
Fiorino olandese	418,40
Franco belga	28,793
Franco francese	198,985
Lira sterlina	1778,15
Lira irlandese	1726,50
Corona danese	158,28
Corona norvegese	163,97
Corona svedese	195,39
Franco svizzero	497,65
Scellino austriaco	64,85
Escudo portoghese	16,41
Peseta spagnola	12,417
Yen giapponese	3,30

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a tre posti di segretario contabile in prova nel ruolo dei segretari contabili degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera di concetto.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1956, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*, concernente la validità dei diplomi di maturità professionale ai fini dell'ammissione alle carriere di concetto delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1976, registro n. 1, foglio n. 17, con il quale è stato stabilito il programma di esame relativo ai concorsi per segretario nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo dei segretari contabili degli istituti di sperimentazione agraria, carriera di concetto, in relazione alle esigenze di servizio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1, foglio n. 338, concernente l'autorizzazione a indire un concorso a tre posti di segretario nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di segretario contabile in prova nel ruolo dei segretari contabili degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera di concetto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, maturità classica o scientifica, geometra, abilitazione magistrale, segretario d'azienda, addetto alla segreteria d'azienda, contabile di azienda, addetto alla contabilità d'azienda, addetto alle aziende di spedizione e trasporto, addetto agli uffici turistici, perito per il turismo, segretario d'amministrazione, analista contabile, operatore commerciale, tecnico delle attività alberghiere, operatore turistico, rilasciati dai licei classici o scientifici o da istituti magistrali e da istituti tecnici o professionali di Stato o legalmente riconosciuti;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35° anno o gli altri limiti massimi di età previsti dalle leggi vigenti;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dichiarati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma - Via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 35° anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonché il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio e dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 35 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di un anno per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente fino a un massimo di 40 anni;

b) a 40 anni per coloro che beneficiano delle disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 45 anni per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

d) a 55 anni, purché siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assi-

stente; per gli assistenti volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

Il beneficio di cui alla lettera *a*) e quelli dei due commi precedenti sono cumulabili purché complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di due prove scritte e di un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 2 *e* 3 *aprile* 1980 *alle ore* 8,30 *a Roma, presso il palazzo degli esami in via Girolamo Induno n.* 4.

I candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse saranno ammessi al colloquio e riceveranno comunicazioni della data in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta relativa al colloquio sarà affisso all'albo dell'amministrazione l'elenco dei concorrenti che lo hanno sostenuto con l'indicazione del voto riportato.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di punteggio. Saranno dichiarati vincitori i primi classificati in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle norme che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori, i candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno trasmettere al Ministero, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere da quello successivo all'affissione all'albo dell'elenco di cui al precedente art. 5, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli appartenenti alle categorie contemplate dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, qualora intendano avvalersi del beneficio della riserva di posti: certificato rilasciato in data non anteriore a tre mesi dal competente ufficio provinciale del lavoro.

Ai soli fini del beneficio della preferenza a parità di merito:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto le invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, ovvero copia autenticata del verbale della visita medica effettuata dalla commissione che ha riconosciuto l'invalidità;

e) le vedove di guerra: certificato modello 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante l'attuale godimento della pensione;

f) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: certificato del sindaco attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore, ovvero il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) completato dall'attestazione che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra, nonché il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio. Tale dichiarazione dovrà essere completata dall'attestazione relativa alla parentela con il caduto. Le sorelle dovranno inoltre produrre il certificato di stato civile;

di caduti sul lavoro: dichiarazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, tale dichiarazione dovrà essere completata dall'attestazione relativa al rapporto di parentela con il caduto. Le sorelle dovranno inoltre produrre il certificato di stato civile;

i) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare debitamente aggiornati, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) gli orfani di guerra o categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra;

n) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dell'Algeria e dei paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

o) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

p) i coniugati, nonché i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

q) i militari volontari delle Forze armate e congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma: copia del foglio matricolare.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di

decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno dimostrare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui all'art. 7.

I candidati che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione di un certificato contenente l'annotazione che il diploma è in corso di rilascio. Tale certificato dovrà essere di data posteriore a quella dell'invito a presentare i documenti;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della competente procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare la attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dell'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1979

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1979
Registro n. 12 *Agricoltura, foglio n.* 172

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE

Ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche e computisteria.

Nozioni di contabilità di Stato.

COLLOQUIO

Le materie delle prove scritte.

Elementi di diritto amministrativo e di diritto civile (limitatamente ai diritti di proprietà e delle obbligazioni e del lavoro).

Elementi di statistica.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Via XX Settembre n. 20 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . residente in . . . . via . . . . chiede di partecipare al concorso a tre posti di segretario contabile in prova, nel ruolo dei segretari contabili degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera di concetto.

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio . . .;
essere cittadino italiano;
essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .;

nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione . . . . . ";

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego).

Le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo .

I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

(10052)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a ottantadue posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a ottantadue posti di tecnico esecutivo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso le sedi di servizio sottoindicate dell'Università degli studi di Roma.

Le prove d'esame si svolgeranno alle ore 9 dei sottoelencati giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso presso i relativi istituti, cattedre e servizi dell'Università degli studi di Roma:

	Posti	Data esami (Giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*)
Facoltà di architettura:		
Servizi generali	4	93
Detti posti sono suddivisi in tre concorsi rispettivamente di uno, due e un posto. Ogni concorso verterà su un programma specifico. Indicare nella domanda a quale concorso si intenda partecipare.		
Istituto di critica operativa della architettura .	1	45
Istituto di disegno industriale e arredamento . .	1	46
Istituto metodologia architettonica .	1	47
Istituto pianificazione territoriale	1	48
Facoltà di economia e commercio:		
Servizi generali	3	89
Facoltà di farmacia:		
Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica . . .	4	94
Facoltà di giurisprudenza:		
Servizi generali	1	50
Istituto diritto privato	2	79
Istituto economia e finanza	1	51
Istituto storia del diritto italiano	1	52
Facoltà di ingegneria:		
Istituto di arte mineraria .	1	53
Istituto di automatica	1	54
Istituto di chimica applicata e industriale	1	55
Istituto di comunicazioni elettriche	2	80
Istituto di elettronica . .	1	56
Istituto di elettrotecnica . .	1	57
Istituto di fisica .	1	58
Istituto fisica tecnica	1	59
Istituto di macchine	1	60
Istituto di metallurgia . .	1	61
Istituto scienza delle costruzioni	2	81
Istituto di strade	1	62
Istituto di trasporti	3	90
Servizio di calcolo	2	82
Facoltà di lettere e filosofia:		
Servizi generali	5	96
Istituto del teatro e dello spettacolo .	1	63
Facoltà di magistero:		
Servizi generali	2	83
Istituto di lingue e letterature germaniche	1	64
Istituto di pedagogia	1	65
Istituto di psicologia	3	91
Istituto di sociologia	2	84
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:		
Servizi generali (per il rag. biol.) . .	1	66
Servizi generali (per il rag. didat.) . .	1	67
Servizi generali (per il rag. di microbiologia e patologia generale) . . .	1	68
Istituto di botanica	1	69
Istituto di fisica	2	85
Istituto di fisiologia generale . . .	1	70
Istituto di genetica	2	86
Detti posti sono suddivisi in due concorsi. Ogni concorso verterà su un programma specifico. Indicare nella domanda a quale concorso si intenda partecipare.		
Istituto di geologia e paleontologia . .	1	71
Istituto di matematica	3	92
Istituto di mineralogia e petrografia .	1	72
Istituto dell'orto botanico	1	73
Servizio generale chimico	4	95, 97, 98
Detti posti sono così suddivisi: primo concorso un posto, secondo concorso un posto, terzo concorso due posti. Ogni concorso verterà su un programma specifico. Indicare nella domanda a quale concorso si intenda partecipare.		
Istituto di zoologia	2	87
Detti posti sono suddivisi in due concorsi. Ogni concorso verterà su un programma specifico. Indicare nella domanda a quale concorso si intenda partecipare.		
Facoltà di scienze politiche:		
Istituto di lingue straniere . . .	2	88
Istituto di studi economici, finanziari e statistici	1	74
Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali:		
Istituto di demografia	1	75
Istituto di economia	1	76
Scuola di ingegneria aerospaziale:		
Istituto di aerodinamica	1	77
Scuola speciale per archivisti e bibliotecari:		
Servizi generali	1	78

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena la esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda il candidato dovrà specificare esattamente per quale sede di servizio intenda concorrere.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(10341)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a trentotto posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Forlì.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI FORLÌ

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a trentotto posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Forlì.

Il 10 % di tali posti, pari a quattro, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscono il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Forlì, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva di posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata dal direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Forlì in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Forlì, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Forlì.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) *documento militare:*

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distertti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto;

8) domicilio e residenza: i vincitori iscritti nell'elenco provinciale sono tenuti ad indicare in quale comune intendono fissare il proprio domicilio provvedendo entro sessanta giorni a trasferirvi la propria residenza pena la cancellazione dall'elenco suddetto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6), debbono essere rilasciati in data non anteriore ai tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di persentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Forlì e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Forlì, addì 24 marzo 1979

Il direttore provinciale coord.: CAUCEGLIA

Registrato alla Corte dei conti - Bologna, addì 5 luglio 1979
Registro n. 4 Poste, foglio n. 109

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Forlì

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . . il . . . . residente in . . . . . via . . . . n. . . (provincia . . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 24 marzo 1979.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . il . . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti . . . . (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(10094)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Bergamo

Con decreto del presidente della giunta regionale 5 luglio 1979, n. 73/SAN/BG, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario del comune di Bergamo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regolamento dei concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1963, n. 2211.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del medico provinciale di Bergamo.

(10261)

OSPEDALE DI BRESSANONE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di ispettore sanitario;

un posto di aiuto del reparto oculistico;

un posto di aiuto e due posti di assistente del reparto di chirurgia generale;

un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del reparto di medicina generale II;

un posto di assistente del reparto di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del reparto di geriatria;

un posto di assistente del reparto infettivi;

un posto di assistente del reparto di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del reparto di tisiologia;

due posti di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente del laboratorio;

un posto di assistente del centro trasfusionale.

Tutti i posti sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco ad eccezione di un posto di assistente che è riservato al gruppo linguistico ladino.

In caso di urgente ed improrogabile necessità di ordine funzionale, singoli posti riservati ad uno dei gruppi linguistici qualora restassero vacanti o per mancanza di concorrenti idonei appartenenti a detto gruppo o per rinuncia degli stessi, possono essere assegnati, secondo l'ordine della graduatoria e previa autorizzazione della giunta provinciale, agli idonei di altro gruppo linguistico, salvo recupero in sede di successive assunzioni di personale riferite alle stesse categorie, ruoli, carriere e qualifiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20 e alla legge provinciale di Bolzano 25 giugno 1976, n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Bressanone (Bolzano).

(4003/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario tisiologo, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico ladino;

due posti di aiuto del reparto di medicina generale;
un posto di aiuto del reparto di geriatria;
un posto di aiuto dirigente del reparto infettivi;
un posto di aiuto del reparto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto del reparto di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto del reparto di laboratorio;
un posto di aiuto dirigente del centro trasfusionale.

Di detti otto posti di aiuto, sei posti sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco e due posti a quelli del gruppo linguistico ladino.

In caso di urgente ed improrogabile necessità di ordine funzionale, singoli posti risérvati ad uno dei gruppi linguistici qualora restassero vacanti o per mancanza di concorrenti idonei appartenenti a detto gruppo o per rinuncia degli stessi, possono essere assegnati, secondo l'ordine della graduatoria e previa autorizzazione della giunta provinciale, agli idonei di altro gruppo linguistico, salvo recupero in sede di successive assunzioni di personale riferite alle stesse categorie, ruoli, carriere e qualifiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20 e alla legge provinciale di Bolzano 25 giugno 1976, n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 24 dicembre 1979.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Bressanone (Bolzano).

(4004/S)

OSPEDALE «S. CARLO BORROMEO» DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(3981/S)

OSPEDALE «S. MARIA DEL PRATO» DI FELTRE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia;
un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Feltre (Belluno).

(4002/S)

OSPEDALE «S. LAZZARO» DI PIEVE DI TECO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pieve di Teco (Imperia).

(3973/S)

OSPEDALI SPECIALIZZATI DEI PELLEGRINI DI NAPOLI

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(3974/S)

OSPEDALE «UMBERTO I» DI ENNA

Concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Enna.

(3975/S)

OSPEDALE CIVILE DI GENOVA-SESTRI

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova-Sestri.

(3976/S)

OSPEDALE «SIRAI» DI CARBONIA

Concorso ad un posto di primario di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Carbonia (Cagliari).

(3977/S)

OSPEDALE «S. MARIA LA CIVITA» DI SPINAZZOLA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spinazzola (Bari).

(3978/S)

OSPEDALE CIVILE DI VOGHERA

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Voghera (Pavia).

(3979/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della prima divisione di medicina generale;

un posto di aiuto della prima divisione di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(3980/S)

OSPEDALE CIVILE « CADUTI IN GUERRA » DI CANOSA DI PUGLIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto urologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto urologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 dicembre 1979.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Canosa di Puglia (Bari).

(3987/S)

OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica;

un posto di aiuto di ostetricia-ginecologia;

un posto di assistente di ostetricia-ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Courgnè (Torino).

(3982/S)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Istituto « Regina Elena »:

un posto di primario della divisione di roentgendiagnostica;

un posto di assistente della divisione di medicina ed ematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente, ripartizione personale, in Roma.

(3983/S)

OSPEDALE « D. CAMBERLINGO » DI FRANCAVILLA FONTANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi cliniche;

un posto di aiuto ortopedico;

un posto di aiuto otorinolaringoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Francavilla Fontana (Brindisi).

(3984/S)

OSPEDALE « BRIOLINI » DI GAZZANIGA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Gazzaniga (Bergamo).

(3985/S)

OSPEDALE « MASSALONGO » DI TREGNAGO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi (a tempo pieno);

un posto di primario di radiologia (a tempo pieno);

un posto di aiuto di chirurgia - specialista in ortopedia (a tempo definito);

un posto di assistente di radiologia (a tempo definito);

un posto di assistente di pediatria (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale dell'ente in Tregnago (Verona).

(3986/S)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1979, n. **78.**

Norme per la costituzione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 26 *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Le finalità del servizio sanitario

La regione del Veneto realizza la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, secondo i principi fissati dall'art. 32 della costituzione, dallo statuto regionale e dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel rispetto della dignità e della libertà della persona.

Art. 2.

L'attuazione e la gestione del servizio sanitario

L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete alla Regione e agli enti locali territoriali, secondo le norme della presente legge.

I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono all'attuazione del servizio sanitario mediante strutture operative denominate unità sanitarie locali (U.S.L.).

L'unità sanitaria locale è il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi che in un ambito territoriale determinato assolve ai compiti del servizio sanitario.

I comuni, singoli o associati, esercitano altresì le funzioni amministrative statali delegate alla regione ai sensi dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attenendosi ai criteri e alle direttive da essa stabiliti, anche al fine di dare attuazione agli indirizzi fissati dai competenti organi dello stato.

Titolo II

AMBITI TERRITORIALI E SOGGETTI ISTITUZIONALI

Capo I

Art 3.

Gli ambiti territoriali

Gli ambiti territoriali di attività di ciascuna unità sanitaria locale sono delimitati secondo l'allegata tabella *A*, che forma parte integrante della presente legge, definita con il concorso dei comuni interessati e sentiti i pareri delle province, con i criteri e le modalità di cui agli articoli 11, comma quinto, e 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Al fine di assicurare la rispondenza con la programmazione regionale, gli ambiti territoriali possono essere modificati con legge regionale nell'ultimo semestre di gestione del piano sanitario regionale, anche su motivata richiesta dei comuni interessati, con il rispetto delle modalità di cui al comma precedente.

Le delimitazioni territoriali di cui al primo comma determinano anche, ai sensi dell'art. 11, comma quinto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè dell'art. 25, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, gli ambiti di gestione dei servizi sociali di cui all'art. 40 e seguenti della presente legge.

Art. 4.

I soggetti istituzionali

L'unità sanitaria locale è struttura operativa:

1) del comune singolo, quando l'ambito territoriale coincide con il territorio comunale o con parte di esso;

2) della comunità montana, quando l'ambito territoriale coincide con il territorio di questa. Nel caso che il territorio della comunità montana sia compreso interamente in quello dell'unità sanitaria locale si fa luogo all'integrazione dell'assemblea della comunità quando la popolazione residente nell'ambito dell'unità sanitaria locale, ma fuori dal territorio montano della comunità, non superi il 50 per cento della popolazione della stessa;

3) dei comuni associati, quando l'ambito territoriale comprende più comuni, senza che si verifichi l'ipotesi di cui al precedente n. 2).

Capo II

Art. 5.

L'associazione dei comuni

Nel caso previsto dal n. 3) dell'articolo precedente, con la presente legge è costituita per ciascun ambito territoriale, ai sensi dell'art. 15, comma terzo, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'associazione dei comuni prevista dall'articolo 25, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'assemblea dell'associazione è formata dai rappresentanti dei comuni associati secondo i seguenti criteri:

comuni fino a 3.000 abitanti: un rappresentante;

comuni da 3.001 a 10.000 abitanti: tre rappresentanti;

comuni oltre i 10.000 abitanti:

da 10.001 a 100.000 abitanti: tre rappresentanti più uno ogni 5.000 abitanti o frazione superiore ai 2.500 abitanti;

oltre i 100.000 abitanti: ventuno rappresentanti più uno ogni 10.000 abitanti o frazione superiore ai 5.000 abitanti.

Il numero degli abitanti è quello risultante dai dati annuali ufficiali dell'ISTAT.

Art. 6.

L'elezione dei rappresentanti dei comuni nell'assemblea dell'associazione

I rappresentanti dei comuni nell'assemblea dell'associazione sono eletti, anche nel proprio seno, dai rispettivi consigli comunali con voto limitato ad un nominativo, entro il termine di novanta giorni dalla proclamazione degli eletti. Quando i rappresentanti da eleggere sono tre o più, almeno uno deve essere espresso dalla minoranza.

In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

Qualora non via sia piena coincidenza tra gli ambiti territoriali della comunità montana e dell'unità sanitaria locale, — nell'ipotesi prevista dall'art. 4, n. 2), l'assemblea della comunità montana è integrata dai rappresentanti dei comuni non facenti parte di essa e ciascun comune elegge 3 rappresentanti con le modalità previste dall'art. 4 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11.

Capo III

Art. 7.

La durata in carica dell'assemblea dell'associazione

L'assemblea dell'associazione dura in carica cinque anni e si rinnova a seguito delle elezioni amministrative generali, salvo il caso di scioglimento anticipato.

L'assemblea dell'associazione esercita le proprie funzioni fino alla prima riunione del nuovo organo. Tale riunione è convocata dal presidente uscente trascorsi i novanta giorni di cui al primo comma dell'articolo precedente, purchè siano stati eletti almeno i 2/3 dei rappresentanti comunali ed è presieduta dal rappresentante più anziano di età.

La convocazione della prima seduta deve essere inviata, con specificazione dell'ordine del giorno, anche ai comuni che non abbiano ancora provveduto alla elezione dei propri rappresentanti. Tali rappresentanti, ove nel frattempo nominati, partecipano di pieno diritto alla seduta così convocata.

Art. 8.

La durata in carica dei rappresentanti dei comuni

I rappresentanti dei comuni nell'assemblea dell'associazione sono eletti per un periodo corrispondente alla durata del consiglio comunale da cui derivano ed esercitano le proprie funzioni fino alla loro sostituzione da parte del consiglio comunale rinnovato.

La perdita della qualifica di consigliere comunale, ove posseduta, non comporta decadenza dalla nomina di componente dell'assemblea dell'associazione.

In caso di dimissioni, decadenza o morte di un rappresentante, il consiglio del comune interessato provvede alla sua sostituzione mediante nuova votazione mantenendo inalterati i criteri di proporzionalità.

Art. 9.

La prima seduta dell'assemblea

L'ordine del giorno della prima seduta dopo la rinnovazione è determinato dal presidente uscente nell'atto di convocazione.

Esso deve in ogni caso comprendere:

1) la verifica dei requisiti di appartenenza all'assemblea e la convalida degli eletti;

2) la nomina dei componenti del comitato di gestione della unità sanitaria locale nei modi previsti dal successivo art. 15.

Art. 10.

Gli altri organi dell'associazione

Oltre all'assemblea sono organi dell'associazione dei comuni il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale e il presidente, di cui agli articoli 15 e 17 della presente legge.

Il presidente del comitato di gestione è anche presidente dell'assemblea.

Titolo III

GLI ORGANI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI

Capo I

Art. 11.

Gli organi dell'unità sanitaria locale

Sono organi dell'unità sanitaria locale:

1) l'assemblea generale;

2) il comitato di gestione;

3) il presidente.

Art. 12.

L'assemblea generale

L'assemblea generale dell'unità sanitaria locale è costituita, a seconda dei casi, dai singoli consigli comunali, dalle assemblee generali delle associazioni di comuni e dalle assemblee, eventualmente integrate, delle comunità montane, secondo le norme di cui al titolo II della presente legge.

Art. 13.

Le competenze dell'assemblea generale

L'assemblea generale, organo di promozione ed indirizzo politico dell'azione complessiva dell'unità sanitaria locale, elegge il comitato di gestione, salvo il caso previsto dall'art. 15, comma quinto, e provvede al suo scioglimento e alla rinnovazione nel caso previsto dall'art. 15, ultimo comma;

fissa la sede dell'unità sanitaria locale e la sua denominazione;

approva:

i bilanci preventivi e i conti consuntivi, stabilendo le modalità per la copertura di eventuali risultanze negative di gestione non ripianabili ai sensi dell'art. 51, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

la relazione allegata al bilancio sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio;

i piani e programmi che impegnano più esercizi e la pianta organica del personale;

i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'unità sanitaria locale e le convenzioni, nonchè il regolamento interno di funzionamento di cui al successivo art. 14;

il regolamento che disciplina le forme di partecipazione, ai sensi dell'art. 27 della presente legge;

provvede all'articolazione del territorio dell'unità sanitaria locale in distretti sanitari di base, secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale;

emana direttive generali vincolanti per il comitato di gestione.

Art. 14.

Il regolamento di funzionamento

L'assemblea dell'unità sanitaria locale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento interno con il quale sono disciplinate, per quanto non previsto dalla presente legge, le modalità di funzionamento dell'organo e le norme per la sua eventuale articolazione in gruppi o commissioni di lavoro.

Capo II

Art. 15.

Il comitato di gestione

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale è composto da sette membri ove la popolazione residente nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale non superi i 150.000 abitanti, da nove membri quanto la popolazione è compresa tra 150.000 e 300.000 abitanti, da undici membri quando la popolazione supera i 300.000 abitanti.

Esso è eletto nella prima riunione dall'assemblea fra i propri componenti. L'elezione avviene mediante votazione su liste con voto di preferenza. L'attribuzione dei seggi del comitato avviene assegnando alla lista che riporta il maggior numero di voti rispettivamente cinque o sei o sette seggi a seconda che il comitato sia composto di sette o nove o undici membri. I restanti seggi sono attribuiti alle altre liste in proporzione ai voti riportati. All'interno di ogni lista risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze risulta eletto il più anziano di età.

Nel caso previsto dall'art. 4, n. 1, il comitato di gestione è eletto dal consiglio comunale anche fra i propri componenti, con le modalità di cui al comma precedente.

Nell'ipotesi che i componenti del comitato di gestione del comune singolo non siano consiglieri comunali, essi partecipano alle sedute dell'assemblea con diritto di parola.

Qualora l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincida integralmente con il territorio della comunità montana, le funzioni del comitato di gestione sono assunte dalla giunta della comunità stessa.

Qualora invece non vi sia integrale coincidenza, nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma terzo, il comitato di gestione è eletto dall'assemblea integrata. In tal caso si applicano le norme dei commi precedenti.

Se per dimissioni, decadenza o morte di un componente del comitato di gestione occorre procedere alla sostituzione, la assemblea provvede alla nuova elezione mantenendo inalterati i criteri di rappresentatività.

Se il numero dei componenti da sostituire è superiore alla metà, l'assemblea provvede all'integrale rinnovazione del comitato di gestione.

Art. 16.

Le competenze del comitato di gestione

Il comitato di gestione predispone i bilanci preventivi e i conti consuntivi, i piani, i programmi, la pianta organica del personale, i regolamenti e le convenzioni al fine di sottoporli all'approvazione dell'assemblea generale;

collegialmente determina le modalità e fissa i compiti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti da piani, programmi e direttive generali deliberati dall'assemblea e può attribuire, a tali fini, specifici incarichi istruttori e propositivi a singoli componenti, nonchè a più componenti riuniti in commissioni permanenti per subaree, definite dall'assemblea nel caso di unità sanitarie locali con popolazione superiore a 300.000 abitanti;

nomina, nell'ambito dell'ufficio di direzione, i coordinatori sanitario e amministrativo, nonchè il coordinatore sociale, all'interno dei rispettivi organici e con l'osservanza dei prescritti requisiti di professionalità;

compie ogni altro atto di amministrazione dell'unità sanitaria locale.

Al fine di assicurare l'efficienza della gestione, il comitato può attribuire all'ufficio di direzione e ai responsabili di singole strutture specifici compiti di amministrazione di carattere esecutivo, ulteriori rispetto a quelli previsti con norme generali.

Il comitato di gestione deve accompagnare la proposta di bilancio di previsione con una relazione contenente:

1) informazioni intorno alla qualità e alla quantità dei servizi prestati anche in rapporto alla corrispondenza fra i relativi costi e benefici;

2) notizie sullo stato di attuazione delle scelte di programmazione;

3) specifiche e dettagliate dimostrazioni sulla quantificazione di ogni singolo stanziamento di bilancio, ponendo in particolare evidenza la rispondenza della prevista attività amministrativa con le indicazioni e le prescrizioni del piano sanitario regionale.

Nella gestione delle funzioni statali delegate il comitato di gestione si atterrà alle direttive emanate dai competenti organi regionali ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della presente legge.

Capo III

Art. 17.

Il presidente del comitato di gestione

Il presidente del comitato di gestione è eletto dal comitato stesso nel proprio seno e nella prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti.

Fino a quanto tale nomina non sia avvenuta le funzioni di presidente, compresa la convocazione della prima riunione del comitato, sono esercitate dal componente più anziano di età.

Qualora la gestione dell'unità sanitaria locale spetti alla comunità montana senza che si debba far luogo all'integrazione dell'assemblea di cui all'art. 6, comma terzo, le funzioni di presidente sono svolte dal presidente della comunità montana stessa.

Art. 18.

Le funzioni del presidente

Il presidente convoca e presiede l'assemblea generale, salvo il caso di unità sanitaria locale coincidente con un comune singolo, nel quale essa è presieduta dal sindaco, e il comitato di gestione, ne coordina l'attività, cura l'esecuzione degli atti, firmando quelli che comportano impegni, sovrintende agli uffici e al loro buon funzionamento ed esercita le altre attribuzioni che gli siano conferite da leggi o regolamenti;

ha la legale rappresentanza dell'unità sanitaria locale;

in caso di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del comitato di gestione, limitatamente agli atti improrogabili per garantire il funzionamento dell'unità sanitaria locale e li sottopone alla ratifica del comitato stesso alla prima riunione che, comunque, deve essere convocata entro trenta giorni;

cura i rapporti con i sindaci dei comuni interessati. Su richiesta deve mettere a disposizione gli uffici e le strutture dell'unità sanitaria locale di cui i sindaci abbiano bisogno per l'esercizio dei poteri ad essi spettanti quali autorità sanitarie locali, nonchè per l'esercizio di altri poteri loro propri, in quanto presuppongano accertamenti e rilevazioni sanitarie previste dalla legge.

Art. 19.

Il vicepresidente

Con le modalità previste dal primo comma dell'art. 17 il comitato di gestione nomina il vicepresidente.

Egli sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, assumendone le funzioni.

Capo IV

Art. 20.

Le indennità ai componenti dell'assemblea

Ai componenti dell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale compete, per ogni giornata di effettiva partecipazione, una indennità di presenza pari a quella stabilita dalle vigenti norme per i consigli comunali di corrispondente popolazione.

Compete altresì il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute dell'assemblea, secondo quanto indicato dall'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169.

La partecipazione a commissioni dell'assemblea comporta la corresponsione dell'indennità di presenza solo nel caso che siano espressamente previste nel regolamento di funzionamento di cui all'art. 14.

Art. 21.

Le indennità al presidente del comitato di gestione

Al presidente del comitato di gestione compete una indennità di carica onnicomprensiva mensile di ammontare pari a quello previsto dalla vigente normativa per il sindaco di un comune di corrispondente popolazione.

Al vice presidente compete un'indennità mensile onnicomprensiva pari al 75 per cento di quella assegnata al presidente.

Agli stessi compete inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute, da liquidarsi secondo quanto indicato dallo art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169.

Art. 22.

Le indennità ai componenti del comitato di gestione

Agli altri componenti del comitato di gestione compete una indennità di carica mensile onnicomprensiva pari al 50 per cento di quella assegnata al presidente ed inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute, da liquidarsi secondo quanto indicato dall'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169.

Art. 23.

Il cumulo di funzioni

Le indennità di carica di cui agli articoli precedenti non sono cumulabili con altre percepite quali titolari di cariche elettive presso enti pubblici e, qualora queste siano inferiori, è dovuta la corresponsione della sola differenza.

Titolo IV

LE STRUTTURE MULTIZONALI

Art. 24.

Le procedure per gli atti concernenti strutture multinazionali

I presidi e i servizi multizonali sono individuati dal piano sanitario regionale che individua altresì le unità sanitarie locali interessate ai medesimi.

La gestione delle strutture multizonali compete alle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicate.

Allorché l'unità sanitaria locale gestisce presidi o servizi multizonali, i bilanci preventivi, i piani e programmi e in genere tutti gli atti che riguardano l'organizzazione generale di detti presidi o servizi sono adottati previa consultazione delle altre unità sanitarie locali interessate.

A tal fine i progetti relativi agli atti in questione sono ad esse inviati e le stesse esprimono il proprio parere, formulando eventuali osservazioni entro il termine di giorni trenta. Trascorso il predetto termine si prescinde dai pareri non pervenuti.

Tale consultazione è altresì resa obbligatoria per gli atti che abbiano a oggetto i presidi e servizi multizonali concernenti il controllo e la tutela dell'igiene ambientale e la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali al fine di individuare, anche in base ai principi stabiliti dalle leggi regionali, criteri e modalità di coordinamento con i servizi di igiene ambientale o igiene e medicina del lavoro di ciascuna unità sanitaria interessata, nonchè per gli atti riguardanti l'utilizzazione dei presidi specialistici multizonali da parte delle singole unità sanitarie locali per l'esercizio delle funzioni di prevenzione, ai sensi dell'art. 20, comma secondo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Altre forme di collegamento funzionale e di coordinamento sono stabilite dal regolamento dell'unità sanitaria locale che gestisce presidi o servizi multizonali.

Titolo V

CONSULTAZIONE, PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE

Art. 25.

L'articolazione dell'unità sanitaria locale in distretti

Sulla base dei criteri stabiliti dalla legge regionale, l'assemblea generale articola l'unità sanitaria locale in distretti sanitari di base, di dimensioni territoriali idonee a favorire la maggiore efficacia e diffusione dell'intervento e la maggiore partecipazione dei cittadini.

Ove sia possibile, il distretto coincide con l'ambito territoriale complessivo di uno o più comuni, ovvero con gli ambiti circoscrizionali interni al comune.

Art. 26.

Le consultazioni dei comuni

In attuazione dei principi fissati dall'art. 15, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le unità sanitarie locali assicurano la consultazione dei comuni sui progetti dei bilanci preventivi ed allegata relazione sui livelli assistenziali, dei conti consuntivi, degli atti di programmazione che impegnano più esercizi, dell'articolazione del territorio in distretti sanitari di base e del regolamento che disciplina le forme di partecipazione.

I comuni entro trenta giorni dal ricevimento esprimono il proprio parere sui contenuti degli atti suddetti.

Art. 27.

Gli indirizzi della partecipazione

In attuazione dei principi fissati dagli articoli 13, terzo comma, e 15, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i comuni singoli o associati assicurano ampie forme di partecipazione, consultazione e informazione a livello di unità sanitaria locale e di distretto sanitario di base.

L'unità sanitaria locale, al fine di assicurare la corretta applicazione dei suddetti principi, provvede con proprio regolamento a fissare le relative forme e modalità di esercizio uniformandosi ai seguenti indirizzi:

a) istruzione di organismi di partecipazione con funzioni propositive e consultive composti dai rappresentanti delle forze sindacali, professionali, culturali e sociali operanti nell'unità sanitaria locale, nonchè dai rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

b) individuazione di forme di partecipazione dei cittadini alle attività del distretto e degli utenti direttamente interessati all'attuazione e gestione di singoli servizi;

c) realizzazione di un articolato sistema informativo finalizzato a diffondere tra i cittadini la piena coscienza degli obiettivi e degli strumenti della riforma sanitaria con particolare riferimento all'educazione sanitaria, agli aspetti epidemiologici, alla conoscenza delle cause delle malattie e ai modi di prevenirle.

Art. 28.

Le informazioni statistiche

I comuni sono tenuti a comunicare alle unità sanitarie locali competenti per territorio le notizie anagrafiche della popolazione utili ai fini della programmazione sanitaria e per la gestione dei servizi sanitari.

La giunta regionale provvede a predisporre un modello uniforme per la trasmissione dei dati.

Titolo VI

I CONTROLLI SULLE UNITA' SANITARIE LOCALI

Capo I

Art. 29.

I controlli sugli atti

Il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali è esercitato dal comitato regionale di controllo.

A tal fine la composizione del comitato è integrata da un esperto in materia sanitaria e da un supplente designati dal consiglio regionale.

Il comitato di controllo invia alla giunta regionale copia delle deliberazioni annullate e degli atti di annullamento, totale o parziale.

Il presidente del comitato provvede semestralmente ad inviare alla giunta regionale una relazione sull'attività delle unità sanitarie locali con particolare riferimento ai vincoli, direttive e prescrizioni della programmazione sanitaria regionale.

Ai controlli sugli atti delle unità sanitarie locali si applicano le norme della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35.

Art. 30.

I poteri sostitutivi

Ove occorra procedere alla rinnovazione del comitato di gestione e l'assemblea non provveda entro trenta giorni, il presidente della giunta regionale invita l'assemblea stessa a provvedere entro i successivi trenta giorni. In difetto si procede ai sensi di legge.

Capo II

Art. 31.

Le verifiche ed il coordinamento della Regione

La Regione svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento nei riguardi delle scelte e dell'azione degli organi delle unità sanitarie locali al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del servizio sanitario e, in particolare, per accertare la corrispondenza tra la programmazione sanitaria regionale e l'attività programmatoria dell'unità sanitaria locale, nonchè la congruenza tra costi dei servizi e relativi benefici, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

A tal fine i progetti dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi e delle piante organiche, predisposti dal comitato di gestione, sono inviati alla giunta regionale la quale esprime il proprio parere, entro trenta giorni, sulla rispondenza di tali atti al piano sanitario regionale, dandone notizia al comitato di controllo.

Il comitato di gestione presenta all'assemblea gli atti di cui sopra, corredati del parere della giunta regionale.

La giunta regionale attua, inoltre, forme di collaborazione tecnica e di supporto all'azione degli organi delle unità sanitarie locali al fine di evitare squilibri di gestione e di assicurare l'uniformità dei servizi sul territorio regionale.

Per conseguire tali obiettivi la giunta regionale ha facoltà di chiedere alle unità sanitarie locali informazioni e notizie e può proporre al consiglio regionale l'emanazione di indirizzi e direttive vincolanti.

Titolo VII

NORME TRANSITORIE PER LA PRIMA COSTITUZIONE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

Capo I

Art. 32.

Prima convocazione dell'assemblea dell'associazione dei comuni

Entro il 30 novembre 1979 i consigli dei comuni facenti parte di un'associazione per la gestione dell'unità sanitaria locale provvedono alla nomina dei propri rappresentanti nell'assemblea dell'associazione. Le relative delibere sono trasmesse, oltre che agli organi di controllo, alla giunta regionale.

Entro il 15 dicembre 1979, e purchè sia stata nominata la maggioranza dei componenti dell'assemblea, il presidente della giunta regionale fissa la data della prima convocazione dell'assemblea generale avente a oggetto le delibere di cui all'art. 9 e, in particolare, l'elezione del comitato di gestione.

Ove l'assemblea così convocata non possa deliberare per la mancata partecipazione della maggioranza degli aventi diritto, il presidente della giunta regionale fissa, entro i quindici giorni successivi, una nuova convocazione.

L'assemblea, costituita ai sensi dei precedenti commi, in relazione al rinnovo dei consigli comunali a seguito delle elezioni amministrative generali, dura in carica per tutto l'anno 1980.

Art. 33.

Eventuale integrazione dell'assemblea della comunità montana

Entro il 30 novembre 1979 i consigli comunali interessati eleggono i propri rappresentanti nell'assemblea della comunità montana da integrarsi ai sensi dell'art. 6, comma terzo.

Entro i quindici giorni successivi il presidente della comunità montana fissa la prima convocazione dell'assemblea integrata avente a oggetto le deliberazioni di cui all'art. 9 e, in particolare, l'elezione del comitato di gestione.

Art. 34.

Elezione del comitato di gestione

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale è eletto dall'assemblea dell'associazione dei comuni o dall'assemblea della comunità montana integrata nella prima riunione convocata secondo le norme dei precedenti articoli 32 e 33.

Qualora il territorio dell'unità sanitaria locale coincida o sia compreso nel territorio di un singolo comune, questo provvede all'elezione del comitato di gestione nella prima seduta del consiglio comunale successiva all'entrata in vigore della presente legge e, comunque, entro sessanta giorni da tale data.

Art. 35.

Nomina del presidente

Il comitato di gestione, eletto dalle assemblee di cui agli articoli precedenti, come primo atto procede alla nomina del presidente ai sensi dell'art. 17.

Fino a quando tale nomina non sia avvenuta le funzioni di presidente, compresa la convocazione della prima riunione del comitato, sono esercitate dal componente più anziano di età.

Capo II

Art. 36.

Costituzione delle unità sanitarie locali

Le elezioni e le nomine effettuate ai sensi degli articoli precedenti sono immediatamente comunicate, oltre che al comitato regionale di controllo, alla giunta regionale.

Entro il 31 dicembre 1979 il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, costituisce le unità sanitarie locali con proprio decreto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 61 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con lo stesso provvedimento il presidente della giunta regionale adotta le disposizioni relative al trasferimento ai comuni, in modo graduale ove necessario, delle funzioni, dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature degli enti ed istituti di cui all'art. 66, comma primo, lettere *a)* e *b)*, della predetta legge n. 833.

Con lo stesso provvedimento il presidente della giunta regionale adotta, altresì, anche in riferimento a normative specifiche, le disposizioni relative all'utilizzazione del personale e alla gestione finanziaria dei servizi, ai sensi dell'art. 61, comma terzo, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il decreto del presidente della giunta regionale di cui ai commi precedenti è atto definitivo.

In sede di prima costituzione dell'unità sanitaria locale, qualora entro il 31 dicembre 1979 non siano regolarmente costituiti tutti gli organi della stessa, il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, nomina, per ciascuna unità sanitaria locale, un commissario straordinario il quale può compiere ogni atto necessario per la sua amministrazione. Il commissario straordinario resta in carica fino alla costituzione di tutti gli organi dell'unità sanitaria locale.

Art. 37.

Trasferimento dei beni ai comuni

I beni mobili ed immobili nonchè le attrezzature degli enti ed istituti di cui all'art. 66, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alla competente unità sanitaria locale, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A tale scopo gli enti ed istituti di cui al comma precedente, nonchè i comuni, nel caso previsto dall'art. 66, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dovranno provvedere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad una ricognizione straordinaria delle componenti del proprio patrimonio destinate totalmente o prevalentemente ai servizi igienico-sanitari, ivi compresa una verifica straordinaria di cassa presso il proprio tesoriere e presso gli eventuali altri agenti autorizzati al maneggio di denaro.

Detta ricognizione straordinaria verrà effettuata in conformità alla normativa vigente presso ciascun ente ed istituto e le relative risultanze, analitiche e sintetiche, formeranno oggetto di apposita deliberazione.

Ai fini dell'emissione del decreto di cui all'articolo precedente, le risultanze della ricognizione di cui al secondo comma vengono comunicate alla giunta regionale nonchè al comune interessato che, entro il termine perentorio di giorni trenta, provvede a formulare eventuali osservazioni.

Sono, altresì, trasferiti ai comuni competenti per territorio i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali.

Il regolamento dei rapporti patrimoniali attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, nonchè dei rapporti giuridici di cui al comma precedente è curato, ove necessario, da apposito commissario nominato dal presidente della giunta regionale.

Art. 38.

Svincolo di destinazione dei beni e loro reimpiego

Lo svincolo di destinazione dei beni di cui all'articolo precedente e all'art. 65, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il reimpiego e il reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari, nonchè la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi, sono deliberati dal consiglio del comune cui i beni sono stati trasferiti, su proposta dell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale e previa autorizzazione della giunta regionale.

Le iniziative di cui al comma precedente possono essere assunte direttamente dal comune interessate con deliberazione del consiglio, previo assenso dell'unità sanitaria locale e con l'autorizzazione della giunta regionale.

Titolo VIII

NORME FINALI DI COORDINAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

Capo I

Art. 39.

L'attribuzione delle funzioni, del personale e dei beni dei consorzi socio-sanitari

A decorrere dalla data di costituzione delle unità sanitarie locali le funzioni spettanti ai consorzi socio-sanitari di cui alla legge regionale 30 maggio 1975, n. 64, e ad altri eventuali consorzi esistenti aventi finalità socio-sanitarie, sono attribuite ai comuni, singoli o associati, e alle comunità montane, secondo le norme di cui al titolo II della presente legge.

Sono altresì attribuiti il personale e i beni di tali consorzi, con vincolo di destinazione ai servizi dell'unità sanitaria locale, secondo le norme della presente legge.

A decorrere dalla data di costituzione delle unità sanitarie locali i consorzi di cui al primo comma sono soppressi.

Alla liquidazione dell'ente, per gli effetti di cui al secondo comma, provvede un commissario liquidatore, nominato dal presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla data di costituzione dell'unità sanitaria locale.

Capo II

Art. 40.

La gestione delle funzioni sociali dei comuni

In attesa della legge di riforma del settore assistenziale pubblico ed in attuazione dell'art. 25, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e degli articoli 11 e 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le funzioni relative ai servizi sociali sono esercitate, negli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'art. 3 della presente legge, dai comuni singoli o associati e dalle comunità montane, secondo i criteri di cui al precedente art. 4.

Qualora le funzioni siano esercitate dall'associazione di comuni o dalla comunità montana, anche integrata, queste provvedono attraverso gli organi di gestione dell'unità sanitaria locale, secondo le norme di cui al titolo III della presente legge.

L'assemblea generale dell'unità sanitaria locale di cui al precedente art. 12, in base alle esigenze locali, individua nel proprio regolamento quali tra le sottoelencate prestazioni possono essere erogate dal singolo comune in deroga all'esercizio in forma associata:

sussidi economici concessi a qualsiasi titolo;

assistenza domiciliare agli anziani e agli inabili in età lavorativa;

gestione delle strutture, tutelari e residenziali, per minori, anziani ed inabili in età lavorativa, con bacino di utenza comunale.

Art. 41.
Il personale e i beni dei comuni destinati ai servizi sociali

Entro centottanta giorni dalla costituzione delle unità sanitarie locali i comuni compresi in ambiti territoriali nei quali sia costituita l'associazione ai sensi della presente legge o nei quali la gestione dei servizi competa alla comunità montana, provvedono a mettere a disposizione dell'associazione o della comunità montana il personale, i beni e le attrezzature destinati ai servizi sociali alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 42.
L'individuazione del personale e dei beni

All'individuazione del personale e dei beni di cui al precedente articolo provvede il comune interessato d'intesa con l'associazione dei comuni o con la comunità montana.

In caso di mancato accordo decide il presidente della giunta regionale, su richiesta del comune, dell'associazione o della comunità montana.

E' fatto divieto di procedere all'eliminazione, o comunque allo svincolo di destinazione a servizi sociali, dei beni di cui all'articolo precedente.

Ai divieti di alienazione ed ai vincoli di destinazione dei beni previsti dal precedente comma può derogarsi nei modi fissati dall'art. 38 della presente legge.

Capo III

Art. 43.
I finanziamenti dei servizi sociali

A decorrere dalla data di costituzione delle unità sanitarie locali i comuni provvedono a trasferire annualmente all'associazione o alla comunità montana le risorse finanziarie da adibirsi ai servizi sociali di cui all'art. 40, nell'ammontare minimo corrispondente alle risorse destinate dai singoli comuni a detti servizi, come risultanti dall'ultimo conto consuntivo approvato.

L'assemblea dell'associazione o della comunità montana propone annualmente ai comuni la revisione della quota di finanziamento, al fine di assicurare il livello dei servizi e di perequare le situazioni dei diversi enti locali interessati.

Tutti i finanziamenti previsti da leggi regionali nel settore dei servizi sociali a favore dei comuni o dei consorzi di comuni sono attribuiti ai comuni, alle associazioni di comuni e alle comunità montane competenti ai sensi della presente legge.

Art. 44.
La gestione contabile delle funzioni sociali

La gestione dei servizi sociali è assicurata mediante le entrate di cui al precedente articolo e mediante eventuali altre entrate aggiuntive, restando esclusa ogni possibile utilizzazione del fondo sanitario nazionale di cui agli articoli 51 e 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La separazione delle due gestioni è assicurata mediante l'adozione di una contabilità speciale per i fondi destinati al funzionamento dei servizi sociali, allegata al bilancio dell'unità sanitaria locale.

Art. 45.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 25 ottobre 1979

TOMELLERI

(*Omissis*).

(9606)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1979, n. **31.**

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche alle procedure ed alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunto in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1979 a norma dell'art. 37 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31. Primo provvedimento generale di variazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 119 *del* 23 *ottobre* 1979)

(*Omissis*).

(9607)

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1979, n. **32.**

Assestamento del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1979 e del bilancio pluriennale 1979-81 a norma dell'art. 37 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31. Primo provvedimento generale di variazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 120 *del* 23 *ottobre* 1979)

(*Omissis*).

(9608)

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. **33.**

Tutela della salute nei luoghi di lavoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 122 *del* 25 *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Oggetto

Le funzioni concernenti la tutela della salute nei luoghi di lavoro, comprendenti tutte le attività spettanti in materia agli enti locali territoriali, sono esercitate dall'unità sanitaria attraverso il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro.

L'organizzazione e la gestione del servizio sono affidate all'unità sanitaria locale.

Art 2.
Compiti del servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro

Il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro, in conformità a quanto previsto dagli articoli 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 18 della legge regionale 18 marzo 1979, n. 14, promuove e coordina le attività di ricerca e gli interventi preventivi, ispettivi e di controllo volti alla conoscenza ed alla eliminazione dei fattori di nocività e di pericolosità presenti negli ambienti di lavoro e della loro programmazione all'esterno al fine di garantire il benessere psico-fisico dei lavoratori e della popolazione nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Rientra in particolare nei compiti del servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro:

a) promuovere indagini e ricerche su specifici problemi di rischio e di danno di origine professionale, anche mediante la elaborazione e l'attuazione di progetti-obiettivo finalizzati all'accertamento ed alla rimozione delle cause di nocività presenti in determinati settori produttivi;

formulare, in collaborazione con il servizio d'igiene pubblica e secondo la modalità previste dalle leggi e dai regolamenti di igiene dei singoli comuni, pareri preventivi sui progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in genere, nonché sulla ristrutturazione degli stessi, al fine di accettare la compatibilità con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori;

formulare indicazioni circa le misure idonee alla eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento degli ambienti di lavoro in applicazione delle norme di legge vigenti in materia;

predisporre mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche nonché i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;

procedere all'individuazione, accertamento, controllo dei fattori di nocività e pericolosità esistenti negli ambienti di lavoro in applicazione delle norme di legge vigenti in materia;

sovraintendere ad una corretta impostazione e gestione degli strumenti informativi di cui alla normativa nazionale e all'art. 8 della presente legge;

promuovere, anche mediante la collaborazione di università e istituti di ricerca, iniziative nel campo della formazione e dell'educazione sanitaria finalizzate ad elevare i livelli di partecipazione dei lavoratori e della popolazione in generale ed a realizzare una diffusione sistematica delle conoscenze sui temi della nocività ambientale e della patologia professionale;

b) assicurare ai lavoratori, per l'esercizio dei diritti sanciti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le strutture tecniche e operative dell'unità sanitaria locale.

Art. 3.

Organizzazione territoriale e strutture del servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro

Il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro dell'unità sanitaria locale non è articolabile per aree di intervento distrettuali.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, il servizio è formato da gruppi di lavoro a carattere interdisciplinare, dotati di idonee attrezzature tecniche di base e si avvale dei servizi e dei presidi di cui al successivo art. 5.

Art. 4.

Composizione e requisiti del personale adibito ai servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, anche in relazione ai trasferimenti di competenze di personale ai comuni singoli o associati previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n 833, indica la composizione-tipo dei gruppi di lavoro di cui al precedente art. 3.

L'organizzazione e l'entità numerica dei suddetti gruppi di lavoro sono definite dall'unità sanitaria locale, tenendo conto delle caratteristiche dei singoli territori, con particolare riferimento alla estensione ed alla tipologia degli insediamenti produttivi ed agli indici occupazionali degli stessi.

I suindicati gruppi di lavoro interdisciplinari debbono comunque prevedere, a livello di unità sanitaria locale, figure della professionalità medica, chimica, paramedica e unità operative con competenze di tipo giuridico-amministrativo in materia di sicurezza nel lavoro e nel campo dell'informazione sanitaria.

Le unità sanitarie locali dovranno inoltre prevedere, anche mediante intese fra loro, la disponibilità di unità operative con competenze professionali in campo impiantistico.

Art. 5.

Presidi multizonali di prevenzione e attività sanitarie di supporto

Le prestazioni specialistiche di prevenzione che, per caratteristiche tecniche e fuzionali, non possono essere fornite direttamente dal servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro dell'unità sanitaria locale, sono erogate da strutture tecniche di dimensione multizonale, salvo il ricorso da parte dell'unità sanitaria locale a collaborazioni di altri enti o istituti di ricerca operanti nel settore della sicurezza nel lavoro.

Tali prestazioni, fino alla costituzione dei presidi e servizi previsti dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono erogate, di norma, dai laboratori di igiene e profilassi.

Le prestazioni dei laboratori di igiene e profilassi in materia di igiene del lavoro e di tossicologia industriale sono rese quali funzioni tecniche di supporto rispetto all'attività del servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro, secondo priorità e programmi definiti congiuntamente dalle unità sanitarie locali interessate.

Le prestazioni sanitarie fornite dalle strutture ospedaliere e dai presidi dispensariali antiturbercolari in materia di medicina preventiva del lavoro sono rese in conformità agli indirizzi programmatici regionali e alle norme della presente legge.

La individuazione e l'organizzazione dei presidi e servizi multizonali di prevenzione di cui al secondo comma del presente articolo avverrà in conformità all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 6.

Prestazioni specialistiche ed attività di ricerca di interesse regionale

Per attività di tipo specialistico o di ricerca d'interesse regionale, la giunta regionale può stipulare, sentita la competente commissione consiliare, convenzioni con organismi e istituti di ricerca operanti nel settore della prevenzione dei rischi e dei danni da lavoro.

Il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro si avvale degli organismi ed istituti di cui al comma precedente, secondo le indicazioni espresse dalle linee programmatiche regionali.

Art. 7.

Modalità di programmazione e di effettuazione degli interventi

L'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro viene programmata dalle unità sanitarie locali al fine di ordinare, a livello settoriale e territoriale, le priorità degli interventi sulla base di mappe di rischio, quali basi conoscitive sulla diffusione e distribuzione dei rischi lavorativi nei territori di competenza.

Nella formulazione e attuazione dei programmi di cui al comma precedente, l'unità sanitaria locale favorisce il concorso delle rappresentanze dei lavoratori, dei datori di lavoro, nonché delle altre forze sociali interessate.

Il metodo di lavoro adottato dai servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro deve tener conto delle esperienze e delle conoscenze acquisite dai gruppi omogenei di lavoratori sui diversi fattori di rischio e di nocività presenti negli ambienti di lavoro.

Il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro, nell'effettuazione degli interventi negli ambienti di lavoro, promuove la partecipazione dei lavoratori direttamente interessati anche allo scopo di realizzare un sistema informativo permanente sui rischi e sui danni da lavoro; l'indagine ambientale nei luoghi di lavoro e gli accertamenti sanitari sono di norma preceduti da una fase preparatoria di incontri informativi con i lavoratori.

Nello svolgimento della loro attività, fin dall'entrata in vigore della presente legge, gli operatori del servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro si uniformano a quanto previsto dall'art. 20, secondo e terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale.

Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 2 della presente legge, in applicazione dell'art. 27, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il prefetto, su proposta del presidente della Regione, stabilisce quali operatori del servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro assumano, ai sensi delle leggi vigenti, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

A decorrere dal 1° gennaio 1980, agli operatori indicati nel comma precedente sono attribuiti tutti i poteri previsti dagli articoli 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Prima di tale data, l'accesso nei luoghi di lavoro è disciplinato da quanto previsto dall'art 9 della legge 10 maggio 1970, n. 300, nonché dalle altre norme vigenti, dai regolamenti sanitari degli enti locali interessati e dai contratti e accordi collettivi applicati nell'unità produttiva.

Per quanto concerne gli interventi di prevenzione non previsti da specifiche norme di legge, apposite convenzioni stipulate congiuntamente alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro disciplineranno la determinazione degli oneri conseguenti al tipo di intervento da effettuare sull'ambiente e sullo stato di salute dei lavoratori.

Art. 8.

Strumenti informativi

Il servizio di medicina preventiva e di igiene del lavoro, nello svolgimento della propria attività, si avvale di appositi mezzi di acquisizione di notizie sulle condizioni igienico-ambientali e sullo stato di salute dei lavoratori.

In particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro è tenuto a garantire la compilazione, per tutti i lavoratori coinvolti negli interventi, di una scheda personale di rischio, redatta con il concorso dei lavoratori direttamente interessati, di cui un esemplare è consegnato al lavoratore stesso e l'altro è conservato ed aggiornato dal servizio.

Art. 9.

Parere sui nuovi insediamenti produttivi, sugli ampliamenti e sulle trasformazioni di quelli esistenti

Il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro, su richiesta dei comuni singoli o associati, collabora con i servizi d'igiene pubblica alla formulazione di pareri preventivi sui

progetti di insediamenti industriali o di attività produttive in genere, o sulla ristrutturazione, modifica o ampliamento degli stessi, al fine di accertarne la compatibilità con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori.

A decorrere dall'1 gennaio 1980, spetta al servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro l'esercizio delle competenze di cui all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, concernenti l'istituto della notifica sugli impianti industriali, già svolte dagli ispettorati provinciali e regionale del lavoro.

Art. 10.
Istanza di effettuazione delle visite periodiche obbligatorie

Nell'ambito delle finalità preventive di cui al precedente art. 2 e sulla base della unitarietà dell'intervento sanitario e igienico ambientale, nonché in attuazione di quanto previsto dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro possono richiedere che il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro esegua o coordini l'effettuazione degli accertamenti previsti dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

Detti accertamenti, la cui esecuzione da parte del servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro riveste carattere facoltativo ed è comunque subordinata al programma di attività dell'unità sanitaria locale, debbono essere finalizzati in particolare ad indagare sullo stato igienico-sanitario dell'ambiente, sulle condizioni e sull'organizzazione del lavoro, al fine di non disgiungere gli aspetti ambientali da quelli propriamente sanitari.

Art 11.
Aspetti patrimoniali degli interventi di prevenzione

L'unità sanitaria locale, in riferimento a quanto previsto dall'art. 7, ultimo comma della presente legge, provvede ad istituire, secondo direttive della giunta regionale, appositi tariffari sia per quanto concerne le indagini igienico-ambientali che gli accertamenti sanitari sui lavoratori.

Per le visite periodiche contemplate dal precedente art. 10, si richiama quanto previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1956, n. 303.

Art. 12.
Organi tecnici di coordinamento

Le unità sanitarie locali comprese in un medesimo ambito provinciale stabiliscono forme di coordinamento tecnico e operativo al fine di garantire l'integrazione tra i servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro e di questi con i presidi di cui al precedente art. 5.

Art. 13.
Ripartizione dei fondi

Alla ripartizione ed assegnazione dei fondi alle unità sanitarie locali che gestiscono e servizi di cui alla presente legge si provvede, per l'anno 1979, ai sensi dell'art. 47, lettera *d*), della legge regionale 20 aprile 1979, n. 10.

A partire dal 1980 la determinazione delle risorse destinate a tali servizi sarà contenuta nel piano sanitario regionale di cui all'art. 56 della legge 22 dicembre 1978, n. 833.

Art. 14.
Norma finanziaria

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, la regione Emilia-Romagna provvede mediante utilizzo parziale del fondo di cui al cap. 50750 « Spese per l'organizzazione e la redistribuzione sul territorio di strutture sanitarie ai fini della prevenzione, della riabilitazione, di specifici interventi di assistenza sanitaria » - rubrica 2ª spese per la riconversione dei servizi sanitari - programma 01 interventi per la riorganizzazione dei servizi sanitari - settore 02 strutture e servizi sanitari - sezione 5ª sicurezza sociale, del bilancio di previsione annuale per l'anno 1979. Alla copertura finanziaria degli anni 1980-81, si provvederà mediante appositi stanziamenti sul programma sopra indicato, determinati con la legge di bilancio a norma del primo comma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 15.
Norma transitoria

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1980.

Fino alla costituzione delle unità sanitarie locali, le funzioni concernenti la tutela della salute nei luoghi di lavoro di competenza degli enti locali territoriali, sono organizzate in appositi servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro nell'ambito di ciascun consorzio per i servizi sanitari e sociali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obblico a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 22 ottobre 1979

TURCI

(9609)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1979, n. **15.**

Organizzazione nella regione Lazio di servizi complementari di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli: istituzione delle commissioni comunali ed intercomunali di rilevazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 20 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio istituisce un servizio di rilevazione e controllo della produzione e del commercio delle uve, dei mosti e dei vini che, nell'ambito della collaborazione tra Stato e regioni prevista dall'ultimo comma dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli e ferme restando le specifiche competenze dell'amministrazione statale e degli istituti ed enti interessati, favorisca un coordinato svolgimento dei compiti comunque affidati in materia alle regioni, alle amministrazioni provinciali ed ai comuni.

Il predetto servizio si attua su tutto il territorio regionale con le modalità e gli strumenti operativi previsti nella presente legge.

Art. 2.

Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti vinosi previsto dalle leggi vigenti, le amministrazioni provinciali, d'accordo con gli istituti incaricati con decreto ministeriale 2 febbraio 1968 della vigilanza nel Lazio per l'esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, potranno svolgere i compiti ad esse attribuiti dall'art. 62 del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, avvalendosi della collaborazione dei comuni, anche mediante la nomina di agenti tra gli appartenenti al Corpo dei vigili urbani.

La Regione assegna, per lo svolgimento dei predetti compiti, alle amministrazioni provinciali contributi annui comprensivi delle quote da rimborsare ai comuni per gli oneri dagli stessi sostenuti nel prestare la collaborazione di cui al comma precedente.

Art. 3.

I comuni potranno prestare la loro collaborazione agli istituti di vigilanza di cui al precedente art. 2, assumendo direttamente i compiti affidati dal Ministero dell'agricoltura e foreste agli ispettorati provinciali dell'alimentazione in esecuzione dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 4.

Ogni comune della Regione, a partire dal 1° gennaio 1980, istituisce una regolare registrazione (anagrafe vitivinicola) delle imprese agricole, industriali e commerciali che producono, detengono, condizionano e commercializzano uve, mosti, vino e prodotti derivati.

L'anagrafe vitivinicola è distinta in sezione rispettivamente per:

produttori di uve non vinificatori;
vinificatori produttori di uve;

vinificatori non produttori di uve;
imbottigliatori;
commercianti di vini all'ingrosso;
trasportatori;
distillatori e produttori di derivati del vino.

Art. 5.

Dopo l'entrata in vigore della presente legge, gli istituti di vigilanza competenti sul territorio laziale potranno affidare esclusivamente ai comuni la timbratura dei documenti di accompagnamento prevista dall'art. 1 del decreto ministeriale 22 maggio 1975, fatta eccezione, in conformità con l'art. 6, ultimo comma, del predetto decreto ministeriale, dei documenti di accompagnamento dei prodotti inviati fuori del territorio nazionale.

Art. 6.

Ogni comune, in conformità con le disposizioni statali concernenti le specifiche materie:

provvede a tenere regolarmente aggiornata la situazione conoscitiva delle superfici vitate nel proprio territorio, utilizzando le denunce presentate suo tramite ai sensi delle leggi vigenti;

provvede a riepilogare, direttamente o a mezzo di servizi di elaborazione appositamente organizzati dalla Regione, le denunce di giacenza dei vini e le denunce della produzione vinicola, trasmettendo al settore decentramento agricoltura, foreste, caccia e pesca provinciale, unitamente alle singole denunce, il riepilogo comunale;

stabilisce intese con gli istituti di vigilanza per acquisire, sulla base dei documenti di accompagnamento, una completa conoscenza dei movimenti dei prodotti vitivinicoli nell'ambito del proprio territorio, prestando, tramite gli agenti di cui al precedente art. 2, adeguata collaborazione nella verifica periodica dell'esattezza delle indicazioni che figurano nei documenti di accompagnamento e di quelle riprodotte nei registri di carico e scarico degli operatori presenti nel territorio comunale.

Art. 7.

In ogni comune in cui i problemi del settore vinicolo rivestono carattere di rilevanza, riconosciuta dalla commissione regionale per i problemi vitivinicoli, istituita con la legge regionale 17 settembre 1974, n. 46, integrata e modificata con legge regionale 11 giugno 1975, n. 65, viene istituita un'apposita commissione comunale.

Nelle aree in cui la viticoltura e la produzione del vino rivestono una minore importanza viene istituita una commissione intercomunale tra comuni appartenenti alla stessa comunità montana o allo stesso comprensorio economico-urbanistico.

Art. 8.

La commissione comunale di cui al precedente art. 7, è nominata dal consiglio comunale, su proposta della giunta comunale.

La commissione intercomunale di cui al citato art. 7 è individuata dall'amministrazione provinciale, sentiti i sindaci dei comuni interessati, e dalla stessa nominata.

Le commissioni debbono essere nominate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Esse saranno rinnovate ogni tre anni ed i componenti non di diritto potranno essere confermati consecutivamente una sola volta.

In caso di inadempienza da parte degli enti interessati, le commissioni saranno nominate, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, con decreto del presidente della giunta regionale.

Le commissioni comunali sono presiedute dal sindaco o, per sua delega, da un assessore comunale. Le commissioni intercomunali sono presiedute dal componente designato dall'organo che ha provveduto alla nomina delle commissioni stesse.

Ogni commissione è costituita da:

a) tre membri scelti tra i produttori viticoltori designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentate nel territorio in modo da assicurare la presenza di quelle localmente più rappresentative;

b) un designato da ogni cantina sociale cooperativa operante nel territorio;

c) un membro scelto tra i commercianti vinicoli, ove esistano, che operano nell'ambito del territorio di competenza della commissione su designazione della organizzazione di categoria;

d) un membro scelto tra gli industriali od imbottigliatori vinicoli, ove esistano, operanti nell'ambito del territorio di competenza della commissione su designazione dell'organizzazione di categoria;

e) un membro designato dalla federazione unitaria sindacale.

Qualora le suddette designazioni non avvengano nel termine di trenta giorni dalla richiesta, i consigli comunali o le amministrazioni provinciali provvedono direttamente alla nomina delle commissioni scegliendo le rappresentanze, ove esistano, delle singole categorie.

Ciascuna commissione all'atto dell'insediamento elegge un vice presidente scegliendolo tra i membri di cui alla lettera *a*) del precedente comma.

Le commissioni si riuniscono su convocazione del presidente o su richiesta di un terzo dei componenti.

Le commissioni adottano le loro decisioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi la presiede.

Alle riunioni della commissione partecipa, senza diritto di voto, un dipendente del comune o dei comuni interessati, addetto al servizio che cura gli adempimenti spettanti al comune in materia vitivinicola.

Su richiesta della commissione, partecipano altresì alle riunioni, quali collaboratori tecnici con funzione consultiva, l'ufficiale sanitario del comune dove ha sede la commissione, un tecnico dell'ufficio agricolo zonale ed altri esperti del settore.

La partecipazione ai lavori della commissione è a titolo gratuito per i componenti effettivi e per quelli associati a titolo consultivo.

Art. 9.

Le commissioni comunali ed intercomunali, avvalendosi della collaborazione e dei dati forniti dai comuni interessati:

a) procedono annualmente alla rilevazione dell'andamento della campagna vitivinicola;

b) valutano la produzione nel territorio e la destinazione della stessa;

c) esprimono parere in ordine alla eventuale soluzione di problemi che si evidenziassero nell'ottemperanza agli obblighi di legge;

d) individuano le attività di produzione e commercializzazione agricole ed extra-agricole;

e) individuano i circuiti commerciali del vino in entrata ed in uscita dal territorio ed in particolare la provenienza di origine e la destinazione finale;

f) vigilano, avvalendosi degli organi preposti e collaborano con essi, sulle attività di produzione e di commercializzazione, denunciando con le modalità di cui al successivo art. 11, gli inconvenienti rilevati nonché i presunti abusi ed illeciti;

g) coadiuvano, su richiesta degli organi statali, con gli istituti incaricati per la repressione delle frodi nel controllo delle destinazioni date ai sottoprodotti della vinificazione.

Le commissioni collaborano con i servizi regionali, con gli uffici per la repressione delle frodi al fine di agevolarne i compiti istituzionali, con gli uffici competenti per il controllo delle tecniche di produzione dei vini oggetto di specifici disciplinari e con i competenti uffici per il controllo sull'applicazione delle norme relative all'indicazione geografica dei vini.

Art. 10.

La commissione ha sede presso il comune; qualora sia intercomunale presso il comune che ha maggiori interessi vitivinicoli.

Il comune presso cui ha sede la commissione deve fornire i mezzi ed il personale necessario al funzionamento della stessa.

La giunta regionale, su specifica e motivata richiesta delle commissioni comunali e intercomunali, può, temporaneamente, mettere a disposizione delle commissioni medesime, personale regionale esperto in materia per l'espletamento dei compiti loro affidati dalla presente legge.

Art. 11.

Le commissioni comunali ed intercomunali comunicheranno tempestivamente all'assessorato regionale per l'agricoltura le denunzie di irregolarità riscontrate o presunte in materia di produzione e commercio dei vini e trasmetteranno relazioni annuali sull'attività svolta.

Art. 12.

L'assessorato regionale per l'agricoltura si avvale anche della collaborazione della commissione regionale per i problemi vitivinicoli, istituita con legge regionale 17 settembre 1974, n. 46, articoli 3 e 4, per le funzioni di coordinamento ed indirizzo delle attività delle commissioni comunali e intercomunali.

Art. 13.

La concessione di autorizzazioni o licenze di vendita, nonchè di agevolazioni e incentivi regionali è subordinata alla puntuale denuncia annuale della produzione vitivinicola.

Art. 14.
Disposizioni finanziarie e finali

La Regione finanzia l'istituzione dell'anagrafe vitivinicola prevista al precedente art. 4 ed assegna ai comuni contributi annuali, in misura proporzionale al numero degli operatori vitivinicoli presenti nel territorio per il suo aggiornamento e per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 6.

Le spese di funzionamento delle commissioni comunali ed intercomunali saranno rimborsate ai comuni sedi delle stesse, sulla base di appositi consuntivi annuali.

Art 15.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1979 la spesa di L. 150.000.000.

Alla copertura dell'onere si provvederà mediante utilizzazione dei fondi iscritti al cap. 101299 (fondo globale) del bilancio regionale per l'anno 1978 ai sensi dell'art. 20, comma quarto, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

I suddetti fondi saranno iscritti ad appositi capitoli da istituire nel bilancio 1979, in termini di competenza e di cassa, con le seguenti denominazioni e relativi stanziamenti:

« Contributi alle amministrazioni provinciali per lo svolgimento dei compiti ad esse attribuiti con l'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 e per il rimborso ai comuni delle spese per eventuali collaborazioni » L. 10.000.000;

« Finanziamento ai comuni per l'istituzione dell'anagrafe vitivinicola » L. 100.000.000;

« Contributi annui ai comuni per la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe vitivinicola, per il controllo delle denunce di produzione e di giacenza e per la verifica dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli » L. 10.000.000;

« Spese per elaborazioni dei dati delle denunce obbligatorie » L. 15.000.000;

« Finanziamento ai comuni sede delle commissioni per le spese di funzionamento delle stesse » L. 5.000.000.

Alla quantificazione della spesa per gli anni successivi si provvederà ogni anno con legge di bilancio.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni al bilancio 1979.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 27 febbraio 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 26 febbraio 1979.

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1979, n. 16.
Proroga della disciplina transitoria prevista dalla legge regionale n. 19 del 17 aprile 1978. Norme di salvaguardia per il rilascio di autorizzazioni ad aprire, porre in esercizio, ampliare servizi diagnostici extraospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 20 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In mancanza della normativa tecnica prevista dall'art. 1 della legge regionale 17 aprile 1978, n. 19, la disposizione di cui all'art. 2 della legge stessa continua ad applicarsi per un ulteriore periodo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 6 marzo 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 3 marzo 1979.

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1979, n. 17.
Norme in materia di censimento e catalogazione dei beni culturali e ambientali del Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 20 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio promuove e coordina lo sviluppo della conoscenza dei beni culturali e ambientali nell'ambito regionale al fine di favorire:

la crescita culturale della popolazione;

le attività di promozione educativa dirette ad una sensibilizzazione e ad una cosciente partecipazione dei cittadini alla azione di salvaguardia e valorizzazione dei suddetti beni;

una corretta gestione economica e politica del territorio da parte degli enti locali.

Art. 2.

Per il conseguimento dei fini di cui all'art. 1 la regione Lazio sostiene le spese ed eroga contributi per la realizzazione di un piano di censimento e catalogazione dei beni culturali ed ambientali nell'ambito regionale.

Il piano di cui al precedente comma è approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla costituzione di un « centro regionale per la documentazione dei beni culturali e ambientali », aperto alla pubblica consultazione, che segua la realizzazione del piano di censimento e catalogazione, curi la raccolta della documentazione prodotta e proceda alla elaborazione degli strumenti conoscitivi necessari per il perseguimento dei fini indicati all'art. 1.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni, in ragione di lire 400 milioni per l'anno finanziario 1979, di lire 300 milioni per l'anno finanziario 1980 e di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1981.

In relazione all'autorizzazione di spesa disposta dal comma precedente, nel bilancio di previsione della regione Lazio, per l'anno finanziario 1979, sarà istituito il cap. 423010 « Piano per il censimento e la catalogazione dei beni culturali e ambientali del Lazio », con gli stanziamenti di lire 400 milioni, in termini di competenza e di lire 150 milioni, in termini di cassa.

All'onere relativo si farà fronte, quanto a lire 100 milioni, con la quota non utilizzata dello stanziamento di competenza del cap. 423299 (fondo globale) del bilancio regionale per l'anno finanziario 1978 e, quanto a lire 300 milioni in termini di competenza e lire 150 milioni in termini di cassa,

riducendo di pari importo le dotazioni di competenza e di cassa del cap. 423599 (fondo globale) del bilancio regionale per l'anno finanziario 1979.

Il suddetto cap. n. 423010, sarà inoltre inserito nell'area progettuale « Cultura, scuola, edilizia scolastica », codice 0700, del bilancio pluriennale 1979-1981, con gli stanziamenti di lire 400 milioni, di lire 300 milioni e di lire 500 milioni, rispettivamente per gli anni finanziari 1979, 1980 e 1981; corrispondentemente saranno ridotti degli stessi importi gli stanziamenti del cap. 423599 (fondo globale) per gli anni finanziari 1979, 1980 e 1981.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio previste dal presente articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 6 marzo 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 3 marzo 1979.

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1979, n. **18**.

Rifinanziamento della legge regionale n. 11 del 24 gennaio 1977 relativa al contributo straordinario per le spese di gestione alle comunità montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 20 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per sopperire alle spese di gestione per il 1978 è concesso a ciascuna comunità montana un contributo straordinario nella seguente misura:

I comunità montana	L.	12.643.000
II comunità montana	»	16.162.000
III comunità montana	»	13.167.000
IV comunità montana	»	19.339.000
V comunità montana	»	26.893.000
VI comunità montana	L.	23.021.000
VII comunità montana	»	21.084.000
VIII comunità montana	»	17.927.000
IX comunità montana	»	24.443.000
X comunità montana	»	33.953.000
XI comunità montana	»	17.927.000
XII comunità montana	»	25.492.000
XIII comunità montana	»	32.007.000
XIV comunità montana	»	26.551.000
XV comunità montana	»	22.506.000
XVI comunità montana	»	21.619.000
XVII comunità montana	»	21.266.000

per un totale di L. 376.000.000.

La misura del contributo concesso a ciascuna comunità montana è costituita da:

una quota fissa di lire 10 milioni;

una somma pari:

al quaranta per cento del rimanente importo in relazione al numero dei comuni di ogni comunità montana;

al sessanta per cento dello stesso importo in base alla superficie montana.

Art. 2.

La spesa di lire 376 milioni, necessaria per la concessione del contributo di cui al precedente art. 1, sarà iscritta, in termini di competenza, al cap. 529001 (Contributo straordinario alle comunità montane per le spese di gestione) del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1979.

La copertura finanziaria della suddetta spesa di lire 376 milioni è costituita da una corrispondente quota non utilizzata del fondo globale iscritto al cap. 529150 del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1978.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni al bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1979, disposte dal primo comma del presente articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 6 marzo 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 3 marzo 1979.

(9374)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793240)